

LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO: I REGOLAMENTI COMUNALI

arch. Marco Turati (urbanista, consulente di pubbliche amministrazioni, Responsabile Servizio Assetto del Territorio del Comune di Castelverde - CR)

PREMESSA: LE MIE COMPETENZE

Darò inizio a questo breve contributo autodenunciando la mia scarsa competenza in materia di "rumore" e normative specifiche connesse.

Non appaia un controsenso.

Ho accettato, infatti, volentieri di collaborare a questo importante convegno dell'ARPA di Cremona perché mi è stato proposto (e mi è parso utile) parlare di un aspetto che, viceversa, tagliando trasversalmente molte discipline di carattere ambientale, interessa più direttamente il mio campo professionale di urbanista e consulente della pubblica amministrazione: la potestà regolamentaria dei Comuni in materia ambientale, a partire (naturalmente) dall'ambito di trattazione odierno dell'inquinamento acustico.

PIANIFICARE L'IMMATERIALE

La tutela dall'inquinamento acustico non è la sola emergenza che deve essere affrontata nella gestione del territorio, ma solo una delle ultime in ordine cronologico.

Il territorio è, infatti, stato di recente investito da fenomeni saliti alla ribalta dell'attenzione della cittadinanza sull'onda emotiva di rischi veri o presunti per la salute pubblica, acuiti da una (fortunatamente) accresciuta sensibilità ambientale diffusa che conduce ciascuno di noi a prestare maggior attenzione di quanto non si facesse in un passato non lontano alla tutela del nostro patrimonio ambientale e, non ultima, della nostra qualità della vita.

L'abitudine diffusa ad affrontare i problemi in forma emergenziale comporta, tuttavia, il rischio che a questi problemi si tenti di dare soluzioni elaborando soltanto strumenti legislativi e tecnici molto settoriali. Tutto ciò determina il più delle volte il proliferare di provvedimenti frammentari e specialistici che rendono estremamente complessa e burocratica l'attività regolativa ed autorizzativa delle pubbliche amministrazioni.

Esistono invece questioni fortemente interrelate tra di loro (per esempio l'elettrosmog, l'inquinamento acustico e quello luminoso) che permettono soluzioni integrate ed unitarie in grado di dare risultati migliori rispetto a quanto si otterrebbe con la sommatoria dei singoli provvedimenti.

L'assunto di partenza, in ogni modo, è che si rende indispensabile uno sforzo congiunto tra urbanisti e tecnici ambientali perché si cominci a tentare di pianificare l'immateriale. Perché si inizi, cioè, a prendere coscienza del fatto che le condizioni di insediabilità di una funzione nel territorio non possono essere connesse esclusivamente allo spazio fisico che l'edificio, la funzione, i suoi apparati o i suoi addetti occupano, bensì anche al livello di compatibilità ambientale che l'esercizio di tale funzione assume nel contesto in cui viene calata.

Credo che nel settore squisitamente ambientale molti importanti passi in avanti siano stati compiuti, dall'epoca (recente, ahimè) in cui si è cominciato a dar vita in Italia alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

Credo purtroppo, altresì, che, da un lato, queste esperienze siano rimaste per ora limitate ai macro-fenomeni ed alle grandi infrastrutture o impianti, e, dall'altro, la disciplina urbanistica, e noi professionisti che in quell'ambito operiamo, troppo poco fino ad oggi ci siamo fatti carico di conoscere quanto di buono in questi settori si è studiato ed approfondito per applicarlo nelle Normative Tecniche dei Piani Regolatori Comunali, negli articolati dei Regolamenti Edilizi Comunali, nelle cartografie degli studi propedeutici all'individuazione delle zone territoriali omogenee di un territorio.

Troppo presi a comprendere se un nuovo brandello di territorio potrà essere in grado di accogliere fisicamente una determinata quantità di metri cubi di nuovi edifici, ci preoccupiamo di rendere, quel nuovo quartiere, quel nuovo comparto industriale o commerciale, accessibile dal punto di vista viabilistico, attrezzato tecnologicamente a rispondere alle più innovative richieste del mercato economico che vi si insedierà (fognatura, acqua, energia elettrica, gas...ma anche impianti di particolare depurazione, fibre ottiche, ponti radio per la telefonia mobile, ecc.), persino (a volte) a renderlo piacevole sotto il profilo morfologico, compositivo e architettonico. Ma ancora non ci preoccupiamo di comprenderne in anticipo, prevederne e pianificarne gli impatti più disparati sull'ambiente di contorno. Tanto quello urbanizzato quanto quello naturale, con cui spesso i nuovi insediamenti "di frangia urbana" confinano.

Non ci preoccupiamo di comprendere in anticipo le diverse emissioni che le attività insediande produrranno, ed i loro potenziali inquinamenti: atmosferico, acustico, elettrico, elettromagnetico, luminoso.

Sotto questo aspetto oserei dire che l'urbanistica è primordiale. I ragazzi di qualche anno fa la definirebbero "*giurassica*".

Basti pensare che ancora gran parte dei nostri Piani Regolatori inserisce in una medesima zona urbanistica omogenea tutte le attività catalogabili sotto la voce "produttivo", in essa includendo, con pari diritti e condizioni di insediamento, artigianato, artigianato di servizio, industria e commercio, nelle più svariate forme, dimensioni e tipologie che la fantasia del mercato ha potuto articolare negli ultimi vent'anni di destrutturazione e frammentazione del mercato produttivo e del lavoro.

L'esempio del commercio è illuminante. La disciplina urbanistica del settore commerciale è stata di recente (dal D.Lgs 114/98 al RR 3/2000) molto innovata ed adeguata a tutte le grandi trasformazioni che le dinamiche economiche hanno su di essa operato negli ultimi 20 anni, mettendo opportunamente i Comuni, molto più di prima, in condizione di governare le diverse tipologie di insediamento commerciale e potendo disporre prescrizioni anche di grande rilevanza in merito agli standard di parcheggio, alla accessibilità, alla viabilità di raccordo, alla complementarietà delle funzioni, ecc.

Ma in nessuno dei tre testi normativi vigenti a tutt'oggi in Lombardia (Decreto "Bersani", legge regionale quadro e regolamento applicativo) esiste un accenno agli impatti di tipo acustico che una media e grande struttura di vendita può avere sul contesto circostante, in relazione al rumore derivante dal traffico, piuttosto che da quello originato da altoparlanti,

iniziative promozionali di frequente organizzazione, funzioni secondarie in esse contenute (autolavaggi, discoteche, pub, ecc.).

E tutto ciò nell'ambito di una delle materie di più fresca innovazione e recente stesura legislativa.

IL RAPPORTO TRA INQUINAMENTO ACUSTICO ED URBANISTICA: STRUMENTI A DISPOSIZIONE

Faccio queste considerazioni così fortemente ancorate al campo dell'urbanistica, non solo per non uscire dall'ambito di competenze che più mi appartiene ed evitare di avventurarmi in altri campi, per me "minati", ma anche perché ritengo che in quell'ambito, in quell'universo di azioni normative e, soprattutto, nella fase temporale in cui esso agisce (o dovrebbe agire), debba essere collocato il nodo che oggi ci troviamo a discutere.

In un ambito, cioè, di programmazione e di pianificazione preliminare all'insediamento, piuttosto che in quello (pure da perseguire con attenzione e cura) di regolamentazione ex post (a funzione, quindi, già insediata), come purtroppo invece più spesso accade.

Viviamo già in un periodo storico in cui la fragilità del sistema economico e la scarsa credibilità a cui stiamo sempre più consegnando il mondo delle istituzioni e della *res pubblica* rendono sempre più difficile per un Sindaco o, peggio, per un funzionario della pubblica amministrazione intervenire per sanzionare un'azione scorretta da parte di un'attività economica in essere. Conosciamo bene tutti (per averli letti sui giornali o vissuti sulla propria pelle) gli argomenti più volte portati dalle imprese a difesa del proprio agire impunito al di fuori dei limiti di legge in materia di inquinamento ambientale o di mancata previsione delle minime condizioni di tutela per i lavoratori (soprattutto nelle medie e piccole aziende). I ricatti occupazionali a cui più volte i Sindaci sono stati costretti a soggiacere. Le minacce di chiusura delle attività.

E' dunque per evitare il perpetrarsi di queste spiacevoli situazioni e per rispetto nei confronti dell'imprenditoria stessa (che investe denaro e non può vedersi, ad insediamento avvenuto, messe in discussione condizioni fondamentali di sopravvivenza) che le pubbliche amministrazioni, i tecnici ambientali e gli urbanisti debbono sforzarsi di pianificare in anticipo ciò che può e non può insediarsi in un comparto, in un'area, in un edificio, persino in una porzione di esso.

E lo strumento principe per agire in tal senso è il Piano Regolatore Generale, di cui ciascun comune è dotato.

Perché, come amo spesso dire, il PRG è l'unica legge comunale che il nostro Stato ammette e riconosce.

Perché è l'ambito entro il quale, sempre di più (dalla L.142/90 in avanti), Stato e Regioni hanno consentito alle amministrazioni locali, seppur entro un quadro di norme non sempre semplice e coerente, di governare il proprio territorio.

Perché l'urbanistica, coerentemente con la riforma del Titolo V° della Costituzione (nell'ottobre del 2001), si conferma materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ma con un'appendice di competenza acclaratamente locale giuridicamente riconosciuta (a differenza delle materie ambientale e sanitaria in cui la competenza esclusiva resta in capo allo Stato).

Perché è dentro quell'ambito (non me ne vogliono i tecnici ambientali) che, pur facendo ricorso alla più ampia interdisciplinarietà ed al lavoro d'equipe, deve essere calata l'azione richiamata di pianificazione e selezione preventiva degli interventi.

Perché (in estrema sintesi) se è vero che l'urbanistica è la disciplina a cui prioritariamente si affida il compito di regolamentare il rapporto tra l'ambiente urbano ed i suoi abitanti - se ad essa è stato consegnato il mandato storico di garantire la qualità della vita di tutti i cittadini e se è vero (come è vero) che il rumore incide fortemente sulla qualità della vita di ciascuno di noi - allora non può che essere uno strumento potenzialmente democratico, partecipato ed aperto al contributo di tutti, come il PRG, ad intervenire in prima battuta su tali scelte, determinando gli indirizzi che l'amministrazione, in tal senso, desidera dare al proprio territorio.

Ed infatti, molto opportunamente, l'art. 4 della LR 13/2001 dispone l'obbligo di coerenzare gli studi di settore con il Piano Regolatore comunale.

Esistono, per la verità, altri due strumenti a disposizione dei Comuni per normare la materia: i REC (Regolamenti Edilizi Comunali) ed i Regolamenti Settoriali (a cui appartengono strumenti storici e troppo spesso dimenticati come il Regolamento di Polizia Municipale ed il Regolamento di Polizia Rurale, entro i quali potrebbero essere affrontate e risolte molte altre questioni ambientali su cui spesso ci si accapiglia, come la manutenzione del patrimonio vegetazionale, delle rogge e dei corsi d'acqua da parte degli agricoltori, ecc.).

Naturalmente questi tre strumenti (PRG, REC e Regolamenti di Settore) debbono poggiare e trarre fondamento dalla normativa vigente in materia. Ma, io ritengo, possono sostanzarsi di una propria potestà regolamentaria consegnata loro dall'impianto legislativo su cui gli enti locali si basano, dalla riforma della P.A. in avanti.

Il D.Lgs. 18.8.2000 n°267 (t.u.e.l. testo unico sugli enti locali, figlio della 142/90), infatti, nel sancire (artt. 3 - comma 2 e 7) il diritto del Comune (*"ente locale che rappresenta la propria comunità e ne cura l'interesse"*) di *"adottare regolamenti nelle materie di propria competenza"* (quali, indiscutibilmente, l'urbanistica e la sanità pubblica) e *"per l'esercizio delle proprie funzioni"*, ribadisce all'art. 42 tra le competenze del Consiglio Comunale *"l'approvazione di Regolamenti e la materia urbanistica"*. Tale competenza è poi, di fatto, dimostrata da tutta l'impostazione disciplinare delle procedure di approvazione dei piani urbanistici e dei Regolamenti Edilizi che resta saldamente in capo ai Consigli Comunali e che la stessa Regione Lombardia ha dal 1997 ancora più *"municipalizzato"* nelle procedure attraverso la LR 23.6.1997 n°23.

Vale la pena di ricordare, poi, l'orientamento ormai prevalente (consolidatosi di recente attraverso due importanti pronunce di merito del Consiglio di Stato: CdS VI/3.6.2002 n°3098 e CdS VI/6.8.2002 n°4096) che riconosce la sussistenza, in capo ai Comuni, sia di un potere di matrice urbanistica, da esercitarsi nelle forme tipiche della pianificazione, sia di un potere residuale di tutela sanitaria, esercitabile in relazione a specifiche situazioni locali sulla base di inequivoche risultanze istruttorie di carattere scientifico.

Non dimentichiamo poi che il Sindaco rimane la massima autorità sanitaria locale.

In effetti, anche la legislazione specifica in materia di inquinamento acustico, pur se con modalità e approcci molto settoriali, ha confermato questo approccio preventivo di carattere urbanistico.

Il D.P.C.M. 1.3.1991 è stata la prima normativa organica nazionale in materia di rumore. Essa stabiliva già la necessità di una così detta "zonizzazione" del Comune in aree omogenee, per le quali venivano fissati i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

La legge non ha funzionato pienamente, nel senso che la stragrande maggioranza dei Comuni non è stata in grado di effettuare le zonizzazioni e sono pertanto rimasti in vigore i limiti precedenti, che dividevano il territorio in 3 zone su base urbanistica (Centri Storici, Espansioni Urbanizzate e resto del territorio).

Con la Legge n. 447, del 26 ottobre 1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" si è cercato di migliorare l'applicabilità del DPCM 1.3.1991. Sono uscite poi (come dai precedenti relatori illustrato) la legge regionale 13/01 e la più recente DGR n°VII/9776/02, inerente i Criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei piani di zonizzazione, per la classificazione acustica dei territori comunali prevista dall'art. 6 - comma 1 – lettera A della legge quadro sull'inquinamento acustico (447/95). Ora i Comuni hanno la possibilità (sulla carta "l'obbligo"), entro il 15 luglio di quest'anno, di approvare la classificazione ed adeguare gli strumenti urbanistici vigenti.

Sono, infatti, di competenza dei Comuni, secondo il quadro normativo vigente:

- la classificazione in zone del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico (ove obbligatorio) e con gli altri piani previsti in materia ambientale. Prescrizioni particolari sono previste per i comuni con oltre 50.000 abitanti;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo e mobile.

I Comuni il cui territorio presenti un particolare interesse paesaggistico-ambientale possono stabilire limiti di esposizione inferiori a quelli fissati dalla legge, secondo le direttive fornite dalle leggi regionali.

PROFILI GIURIDICI E AZIONI DI TUTELA

Una volta eseguita l'azione preventiva di pianificazione, attraverso gli strumenti urbanistici, sarà possibile esercitare la selezione delle singole attività che fanno richiesta di insediarsi sul territorio.

I problemi principali vengono qui dalla scarsità dei mezzi tecnici ed economici a disposizione per poter vagliare le istanze nei piccoli comuni e, in qualche caso, anche dalle limitate competenze in materia che i tecnici comunali possono mettere in gioco, al momento del rilascio della concessione edilizia, per poter seriamente applicare la normativa di verifica delle potenziali fonti di inquinamento.

Una volta autorizzato l'insediamento dell'attività, sia essa un'industria, un laboratorio o anche più semplicemente un pubblico esercizio, non resta che affidarsi alla limitata gamma delle azioni di tutela che la giurisprudenza ci mette a disposizione per difenderci dalla presenza manifesta di fonti di rumore disturbanti.

Vediamo quali possono essere.

Innanzitutto l'Ordinanza Sindacale, emanata con i caratteri della contigibilità ed urgenza (art. 50 del T.U.E.L.). Di recente i giudici sono diventati più possibilisti in materia, finendo col ritenere prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro giuridicamente più protetto, con la conseguente sospensione dell'atto amministrativo di assenso dell'esercizio dell'impianto che causa il disturbo acustico. Si ritiene, dunque, che il Sindaco abbia potere di intervenire, ma l'atto ordinatorio deve sempre essere formato in maniera tale da contenere la documentazione dell'accertata nocività dell'inquinamento (e cioè del superamento dei limiti di legge).

Sotto il profilo della tutela civile, l'art. 844 del C.C. già sanciva che *"il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti, e simili propagazioni, derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità"*.

Sono applicabili anche i provvedimenti d'urgenza. Frequenti paiono i ricorsi ex art. 700 c.p.c., secondo cui *"chi abbia fondato motivo di ritenere che, durante il tempo occorrente a far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice quei provvedimenti urgenti idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito"*.

Il TAR Emilia (22.7.2000) ha addirittura consentito la proponibilità di tale rimedio all'amministrazione comunale che aveva rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, benché questa avrebbe potuto ricorrere all'esercizio dell'autotutela.

E' ritenuta attivabile anche l'azione popolare, cosicché pure un singolo cittadino elettore, anche non necessariamente coinvolto dalle emissioni inquinanti, potrà far valere in giudizio azioni e ricorsi spettanti al comune. Analogamente possono muoversi (art. 9 del T.U.E.L.) le associazioni di protezione ambientale.

In quest'ambito, però, vi sono state spesso decisioni negative dei giudici ordinari.

Denuncia di nuova opera, o danno temuto: possono essere intraprese azioni difensive da parte di chi abbia ragione di temere che, da una nuova opera o attività da altrui intrapresa, possa derivare un danno, rivolgendosi all'autorità giudiziaria per chiedere la sospensione dell'opera o l'imposizione di adeguate cautele. Anche in questo caso, tuttavia, è indispensabile fornire, in corso di causa, congrui elementi di fatto sul reale nocimento derivante dai possibili e futuri intendimenti edificatori.

L'URBANISTICA LOMBARDA PARE ANDARE NELL'OPPOSTA DIREZIONE

Un ulteriore elemento problematico è originato dalla selezione delle cause di rumore sul territorio.

Tanto la legge quadro, quanto la legge regionale e le due DGR applicative emanate lo scorso anno, paiono concentrare la loro attenzione sulle grandi infrastrutture ed i grandi impianti industriali.

La DGR n°7/8313, ad esempio, nel dettare modalità e criteri per la redazione della documentazione di previsione degli impatti acustici, individua alcune categorie con le quali raramente i nostri piccoli comuni sono abituati a misurarsi: aeroporti, grandi strade, ferrovie, impianti industriali, centri commerciali.

Sono però ricomprese nell'elenco delle attività da sottoporre a preventiva valutazione previsionale del clima acustico anche le discoteche, i circoli privati, i pubblici esercizi e gli impianti sportivi.

Su tutte queste attività possono essere inserite nel regolamento comunale norme relative agli orari di apertura, alla collocazione delle apparecchiature rumorose ed alle modalità di impiego di impianti di diffusione sonora.

Vi sono tuttavia situazioni che sfuggono alle maglie del regolamento perché non tenute ad essere autorizzate.

Sempre più spesso la direzione di marcia delle trasformazioni in materia urbanistica va (soprattutto in Lombardia) in senso opposto alle esigenze di tutela di cui stiamo oggi parlando.

Si tende infatti sempre più a liberalizzare l'insediamento di attività apparentemente modeste ed innocue, senza valutarne gli effetti collaterali sotto altri punti di vista (ad esempio quello acustico).

Si pensi, ad esempio, che, sulla base della LR 15.1.2001 n°1, oggi sarebbe potenzialmente eseguibile un cambio di destinazione d'uso (senza opere edili) per trasformare un

appartamento in negozio (o addirittura in esercizio pubblico), purchè di superficie inferiore ai 150 mq.

Ma 150 mq sono più che sufficienti per mettere a repentaglio la quiete di un palazzo o di un cortile, se in quello spazio si insedia un'attività assolutamente non compatibile col resto delle realtà presenti (e preesistenti) e delle loro giuste esigenze di tranquillità.

Pensiamo solamente alle problematiche connesse all'insediamento di un pubblico esercizio (bar, gelateria, pub, pizzeria, caffetteria, ecc.): estrattori d'aria, condizionatori, pompe di calore, compressori dei banchi frigorifero, diffusori musicali, parcheggi, orari di apertura e di pulizia del locale, carico e scarico merci, ecc.

Oppure si mediti, da questo punto di vista, sull'annientamento dei controlli preventivi e sulle ormai ridottissime possibilità di intervento prescrittivo che comporta l'utilizzo, da parte dei privati, della DIA (Denuncia di Inizio Attività).

Altri problemi possono essere originati, soprattutto, dalle fonti di inquinamento temporanee, causa principale della gran parte delle lamentele che approdano negli uffici comunali.

Nel pomeriggio altri relatori, credo, affronteranno in parte la tematica, ma penso di non sbagliare affermando che una delle maggiori cause di disagio e di contenzioso sia legata alla presenza nel territorio di pubblici esercizi e di sorgenti di rumore a carattere temporaneo, come cantieri di lavoro, manifestazioni musicali e feste popolari.

E' in questi casi che si rende necessario il lavoro di mediazione "politica" degli amministratori che debbono far convivere esigenze diverse per brevi periodi.

In ogni caso, per far fronte a questo problema la legge, all'art. 1, prevede la facoltà per il Sindaco di autorizzare le emissioni sonore temporanee anche in deroga ai limiti massimi sonori.

UN REGOLAMENTO COMUNALE TIPO E... MOLTO BUONSENSO

Occorre, concludendo, un grande lavoro preliminare di studio e programmazione, solide competenze tecniche e, a mio avviso, una rilevante dose di pazienza e buonsenso, non rinunciando a fare appello alla tolleranza ed alla convivenza civile (purtroppo sempre meno diffuse) e non perdendo mai di vista la funzione di educatrici della cittadinanza che in qualche caso le amministrazioni debbono tornare a compiere.

In molti casi, infatti, guardando il problema in un'ottica un poco meno metropolitana di quanto la legge (come al solito, purtroppo) lo affronti, i Sindaci dei nostri piccoli comuni (e le loro frazioni di 200/300 abitanti) si troveranno a domandarsi se aprire contenziosi con l'unico elemento di socializzazione e di vita rimasto a presidio della comunità (il bar del paese) oppure se cercare di invitare alla tolleranza e... lasciar vivere.

E allora, come alleviare il già difficile compito dei Sindaci?

Propongo che questa importante giornata di studi si trasformi in un punto di partenza (piuttosto che di arrivo) per il lavoro che può essere messo in campo da alcuni soggetti pubblici locali (ARPA, Provincia, Comuni, ANCI, Lega Autonomie Locali) finalizzato alla

creazione di un Regolamento Locale "tipo", che tenti di costruire un abaco delle fonti di rumore più diffuse e delle modalità di affrontarle nel ambito di regolamento locale (rivolto soprattutto ai medio-piccoli comuni che costituiscono il 90% del nostro territorio).

Personalmente mi rendo disponibile a collaborare.
Buon lavoro a tutti.

Marco Turati

Cremona, 22 maggio 2003